



Direttive tecniche

concernenti le

disposizioni di polizia epizootica per le manifestazioni cui partecipano animali provenienti dall'estero

del 1° maggio 2016, modificate il 24.04.2017

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l'articolo 27 capoverso 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401),

emana le seguenti

direttive tecniche:

I. Disposizioni generali

1. Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli animali della specie bovina provenienti dalla Svizzera e dagli Stati membri dell'UE. Se a seguito della situazione epizootica attuate si rendono necessarie ulteriori disposizioni, queste ultime sono disciplinate nel singolo caso e d'intesa con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).
2. Per altri animali e per gli animali provenienti da Paesi al di fuori dell'UE, le disposizioni di polizia epizootica sono disciplinate nel singolo caso e d'intesa con l'USAV.
3. Disciplinamento dell'accettazione degli animali: gli animali da esposizione possono essere scaricati solo quando il responsabile designato dall'organizzatore o il veterinario ufficiale ha controllato gli attestati necessari conformemente alle disposizioni specifiche di polizia epizootica di cui ai capitoli III e IV.
4. L'autorizzazione di manifestazioni cui partecipano animali provenienti dall'estero può essere rilasciata solo se è garantita la presenza di una stalla d'isolamento con l'appropriata infrastruttura materiale e operativa (strame, impianti di foraggiamento e abbeverata, accessi e custodia personale).

II. Disposizioni di polizia epizootica di portata generale

1. Trasporto di animali: gli animali da esposizione non possono essere trasportati insieme agli animali trasferiti verso un altro luogo di destinazione o destinati a un altro utilizzo. Al trasporto transfrontaliero si applicano tutte le disposizioni previste nel regolamento (CE) n. 1/2005.

2. Veicoli per il trasporto di animali: gli animali possono essere trasportati soltanto in veicoli adibiti a questo scopo, allestiti in modo conforme alle prescrizioni e tenuti puliti.
3. Salute degli animali: possono partecipare all'esposizione soltanto animali sani provenienti da effettivi indenni da epizootie.
4. Sospetto di contagio: animali sospetti o animali malati devono essere isolati a spese del detentore. L'organizzazione dell'esposizione, d'intesa con il veterinario ufficiale, deve prevedere possibilità di isolamento appropriate.
5. Casi di aborto: tutti gli aborti che avvengono durante il periodo dell'esposizione devono essere immediatamente notificati al veterinario ufficiale dell'esposizione. Gli animali interessati devono subito essere isolati e devono essere accertate le cause di aborto secondo l'articolo 129 OFE.

III. Disposizioni di polizia epizootica particolari per gli animali provenienti dalla Svizzera

1. **Rinotracheite infettiva bovina (IBR):** per tutti gli animali da esposizione della specie bovina deve essere fornito un risultato di laboratorio negativo agli anticorpi contro l'IBR riferito ad analisi effettuate su un campione di sangue negli ultimi 30 giorni prima dell'arrivo nel luogo dell'esposizione.
2. **Diarrea virale bovina (BVD):** possono partecipare all'esposizione soltanto animali della specie bovina non sottoposti a sequestro, che provengono da un'azienda riconosciuta indenne da BVD e che siano rimasti in quest'azienda negli ultimi 30 giorni almeno.

IV. Disposizioni di polizia epizootica particolari per gli animali provenienti dall'estero

1. Agli animali provenienti dall'estero si applicano le prescrizioni d'importazione della Svizzera (www.usav.admin.ch). Gli animali importati devono essere muniti di un certificato TRACES rilasciato correttamente.
2. Se alla fine dell'esposizione non rientrano nel loro Paese di provenienza ma rimangono in Svizzera, gli animali provenienti dall'estero devono essere sottoposti a una sorveglianza da parte del veterinario ufficiale.
3. **Tubercolosi, leucosi bovina enzootica, brucellosi, encefalopatia spongiforme bovina:**
I certificati TRACES devono essere controllati. Se sono stati debitamente compilati e sono disponibili tutti i dati non sono ordinate analisi.
4. **IBR:** animali provenienti da regioni o Paesi membri non riconosciuti ufficialmente indenni da IBR (secondo la decisione 2004/558/CE) devono soddisfare le seguenti garanzie:
 - a) gli animali devono provenire da un'azienda nella quale, secondo dati ufficiali, non sono state riscontrate prove cliniche o patologiche dell'IBR negli ultimi 12 mesi;
 - b) gli animali devono essere stati isolati ininterrottamente in un impianto di isolamento nei 30 giorni precedenti l'esposizione e devono essere stati sottoposti singolarmente a un esame sierologico IBR risultato negativo. Il campione di sangue usato per il test deve essere stato prelevato al più presto il 21° giorno di isolamento. Il test deve permettere di riconoscere anche gli animali vaccinati;

- c) gli animali non devono essere stati vaccinati contro l'IBR.
5. **IBR:** animali provenienti da regioni e Paesi membri riconosciuti ufficialmente indenni da IBR:
- a) per tutti gli animali da esposizione deve essere fornito un risultato di laboratorio negativo agli anticorpi contro l'IBR riferito ad analisi effettuate su un campione di sangue negli ultimi 30 giorni prima dell'arrivo nel luogo dell'esposizione.
6. **BVD:** animali provenienti da Paesi senza un programma nazionale di eradicazione e sorveglianza riconosciuto dallo Stato:
- a) gli animali devono essere stati isolati ininterrottamente in un impianto di isolamento sotto sorveglianza dell'autorità competente nei 30 giorni precedenti l'esposizione;
- b) durante il periodo di isolamento, da ogni animale il veterinario ufficiale deve avere prelevato un campione che, mediante uno dei metodi di analisi riconosciuto dall'USAV, deve essere stato sottoposto a un esame virologico per la BVD risultato negativo;
- c) deve essere fornita la conferma del veterinario ufficiale certificante che tutti gli animali della specie bovina tenuti insieme agli animali da esposizione in isolamento sono stati sottoposti a un esame virologico per la BVD risultato negativo;
- d) deve essere fornita la conferma del veterinario ufficiale certificante che gli animali da esposizione non sono in gestazione avanzata. Sono considerate in gestazione avanzata le femmine negli ultimi due mesi prima del parto.
7. **BVD:** animali provenienti da Paesi, come la Svizzera, con un programma nazionale di eradicazione e sorveglianza riconosciuto dallo Stato:
- a) negli ultimi 30 giorni prima dell'arrivo nel luogo dell'esposizione, gli animali devono essere stati sottoposti a un esame virologico per la BVD risultato negativo;
- b) il veterinario ufficiale competente del Paese di provenienza deve fornire la conferma che
- l'effettivo da cui proviene l'animale da esposizione è ufficialmente riconosciuto indenne da BVD da almeno un anno e in questo periodo non sono stati vaccinati animali contro la BVD;
 - nell'effettivo da cui proviene l'animale da esposizione non si è riscontrato alcun animale PI (persistentemente infetto) negli ultimi 3 anni;
 - l'animale da esposizione è rimasto ininterrottamente nell'effettivo di provenienza per gli ultimi 30 giorni almeno;
 - l'animale da esposizione non è in gestazione avanzata;
- c) queste disposizioni agevolate possono essere applicate agli animali provenienti dai seguenti Paesi:
- Danimarca
 - Finlandia
 - Norvegia
 - Austria
 - Svezia.
8. **Malattia della lingua blu (Bluetongue, BT):**

Se gli animali provengono da un territorio sottoposto a misure di restrizione deve essere confermata una delle opzioni menzionate nel certificato TRACES riguardanti le «garanzie BT».

9. Besnoitiosi:

Gli animali provenienti da territori in cui la besnoitiosi è endemica devono essere stati sottoposti negli ultimi 30 giorni prima dell'esposizione a un esame sierologico per la besnoitiosi risultato negativo. Gli attuali territori endemici sono pubblicati sul sito dell'USAV.

V. Certificati per il rientro degli animali nei Paesi di provenienza

Per il rientro nei Paesi di provenienza dopo un breve soggiorno in Svizzera, i normali certificati TRACES non possono essere firmati dato che nel certificato deve essere attestato che gli animali «sono rimasti nell'effettivo di provenienza per gli ultimi 30 giorni almeno».

La corretta procedura da seguire in caso di rientro prevede le seguenti due possibilità:

- a) Il luogo dell'esposizione viene precedentemente autorizzato dall'ufficio veterinario cantonale in quanto «centro di raccolta» secondo i criteri della direttiva 64/432/CEE e menzionato nell'elenco centrale dei centri di raccolta autorizzati (sito Internet USAV > Affari internazionali > Elenco delle aziende svizzere autorizzate). La suddetta regola dei 30 giorni non è applicata ai «centri di raccolta», motivo per cui il normale certificato TRACES può essere firmato (i bovini possono rimanere nei «centri di raccolta» per al massimo 6 giorni).
- b) È fornita una conferma scritta di «riammissione» da parte del Paese di provenienza attestante che i bovini possono rientrare a condizioni diverse rispetto a quelle previste nel normale certificato TRACES. Questa conferma deve essere richiesta dal detentore di animali all'autorità veterinaria competente del Paese di provenienza prima del viaggio in Svizzera.

VI. Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° maggio 2016.

UFFICIO FEDERALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E
DI VETERINARIA